

## **Informativa Delibera 421/2014/R/eel**

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) in data 7 agosto 2014 ha pubblicato la Delibera 421/14/R/EEL "ULTERIORI INTERVENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA FINALIZZATI A GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE"

Con tale provvedimento vengono approvate le modifiche apportate da Terna all'Allegato A72 al Codice di rete recante procedure per i distacchi della generazione distribuita nei casi in cui non sono possibili altri interventi. Vengono altresì definite tempistiche e modalità per l'adeguamento, alle prescrizioni di cui all'Allegato M alla Norma CEI 0-16 - Edizione III, degli impianti eolici e fotovoltaici di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi alle reti di media tensione, per i quali la richiesta di connessione è stata presentata in data antecedente all'1 gennaio 2013.

In particolare:

1. L'allegato A72 relativo a "Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)", trova applicazione a decorrere dall'1 settembre 2015, in sostituzione della versione positivamente verificata con la deliberazione 344/2012/R/eel.
2. I produttori sono tenuti ad adeguare gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all'1 gennaio 2013, alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M della Norma CEI 0-16 - Edizione III entro il 31 gennaio 2016 oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.
3. DEVAL provvederà a trasmettere apposita comunicazione, anche tramite strumenti elettronici, a ciascun produttore coinvolto dal provvedimento.
4. DEVAL provvederà a trasmettere il regolamento di esercizio aggiornato ai sensi del provvedimento.
5. DEVAL provvederà a trasmettere un ultimo sollecito all'adeguamento entro il 31 dicembre 2015.
6. A seguito dell'avvenuto adeguamento dell'impianto di produzione il produttore è tenuto a darne comunicazione a DEVAL, a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio e ad inoltrarlo alla medesima impresa distributrice allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all'albo professionale secondo le rispettive competenze, che attesta che il sistema atto a consentire il tele distacco è conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 - Edizione III. Le imprese distributrici possono prevedere che la gestione dell'aggiornamento del regolamento d'esercizio e dell'invio della dichiarazione sostitutiva avvenga per il tramite del portale informatico (ove presente), dando opportuna comunicazione delle modalità applicative.
7. A seguito del ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento, DEVAL verifica tempestivamente (e comunque entro due mesi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione o entro il 30 settembre 2015 qualora successivo a tale data di ricevimento) l'effettiva installazione dei sistemi atti a consentire il teledistacco da remoto nonché il loro corretto funzionamento. Tali verifiche sono effettuate tramite prove da remoto in relazione all'effettivo invio, ricevimento e implementazione del segnale e, qualora sia stato riscontrato per almeno tre volte un esito negativo, sono seguite da un sopralluogo sull'impianto di produzione per verificare l'avvenuta installazione dei dispositivi richiesti e i motivi del mancato funzionamento.
8. I produttori che inviano all'impresa distributrice entro il 30 giugno 2015 la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste e che, se l'impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell'intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di

adeguatezza di cui all'articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, a un premio pari a:

- 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia;
- 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia;
- 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia.

Il premio viene erogato da DEVAL entro tre mesi dalla data di ricevimento, della comunicazione di avvenuto adeguamento o entro il 31 ottobre 2015 qualora successivo, a condizione che le verifiche o il sopralluogo (quest'ultimo solo se previsto) abbiano avuto esito positivo.

9. I produttori che inviano all'impresa distributrice, nel periodo compreso tra l'1 luglio 2015 e il 31 agosto 2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste e che, se l'impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell'intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all'articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, alla metà dei premi di cui al punto precedente. Il premio viene erogato da DEVAL con le stesse modalità riportate al punto 8.
10. DEVAL trasmette a Terna, per il tramite del sistema GAUDÌ e secondo modalità dalla medesima definite, l'informazione relativa all'avvenuto adeguamento dei singoli impianti di produzione adeguati.
11. Nel corso della vita utile di un impianto di produzione di energia elettrica per il quale trovano applicazione, anche a seguito del provvedimento, le prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M della Norma CEI 0-16 – Edizione III, DEVAL verifica, con la periodicità prevista dal medesimo Allegato M, il corretto funzionamento dei sistemi installati dai produttori atti a consentire il teledistacco da remoto. Tali verifiche sono effettuate tramite prove da remoto in relazione all'effettivo invio, ricevimento e implementazione del segnale e, qualora sia stato riscontrato per almeno tre volte un esito negativo, sono seguite da un sopralluogo sull'impianto di produzione per verificare l'avvenuta installazione dei dispositivi richiesti e i motivi del mancato funzionamento.
12. Nei casi in cui:
  - la verifica effettuata dall'impresa distributrice di riferimento (sia che si tratti di quella di prima installazione di cui al punto 7, sia di una verifica periodica di cui al punto 11) abbia avuto esito negativo;
  - il produttore, nonostante il sollecito da parte dell'impresa distributrice di cui al punto 5, non adegui i propri impianti di produzione secondo le tempistiche e le modalità previste dal provvedimento.

L'impresa distributrice di riferimento ne dà comunicazione al GSE e al produttore. Il GSE sospende l'erogazione degli incentivi fino all'avvenuto adeguamento degli impianti di produzione. Il produttore dà comunicazione dell'avvenuto adeguamento all'impresa distributrice territorialmente competente e al GSE con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00. L'impresa distributrice di riferimento, entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione (eventualmente per il tramite dell'impresa distributrice sottesa), effettua le medesime verifiche di cui al punto 7 o di cui al punto 11, dando comunicazione degli esiti al produttore (eventualmente per il tramite dell'impresa distributrice sottesa) e al GSE. Qualora l'esito della verifica sia positivo, la sospensione dell'erogazione degli incentivi cessa i propri effetti. Il presente comma trova applicazione anche qualora l'impresa distributrice (di riferimento o sottesa) venga a conoscenza di altri casi di disapplicazione del provvedimento. Nei casi di impianti di produzione di energia elettrica che non

beneficiano di incentivi, l'Autorità valuterà gli interventi da assumere in caso di inadempimento agli obblighi previsti ai sensi del provvedimento.

13. I valori di cui al punto 8 sono da intendersi come valori minimi riconosciuti. L'AEEGSI quantificherà, con successivo provvedimento, i valori definitivi dei premi.